

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2022

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ARMAROLI, BORGHESE, MARTONI, DEGLI ESPOSTI, BETTOLI, SAVOLDI,
LANDI, AICARDI, CURTI IVANO, CATTANI, ALBERTINI, ANGELINO PAOLO,
PIGNI, BOTTONELLI**

Presentata il 15 febbraio 1960

**Miglioramento del trattamento di quiescenza e adeguamento delle pensioni
a carico della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole
elementari parificate**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Com'è noto la legge 11 aprile 1955, n. 379, ha istituito la Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, erigendo in ente morale la sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti e mantenendone l'amministrazione alla Direzione generale degli Istituti di previdenza.

Con la stessa legge è stata attuata inoltre una radicale riforma del sistema di pensionamento delle Casse facenti parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro; e furono stabiliti contemporaneamente i nuovi criteri da seguire per la liquidazione delle pensioni ai propri iscritti. In base ai nuovi criteri di liquidazione (100 per 100 dell'ultimo stipendio percepito senza nessun'altra considerazione circa i versamenti effettuati e l'età) le pensioni liquidate alle insegnanti di asilo risultano di una entità più che raddoppiata in confronto a quelle liquidate prima dei 31 dicembre 1953.

Ulteriori miglioramenti del trattamento pensionistico sono stati successivamente concessi con la legge 5 dicembre 1959, n. 1077, la quale però fu limitata quanto alla sua applicazione soltanto agli impiegati e salariati dipendenti dagli enti locali.

La recente legge n. 1077 prevede infatti, la riliquidazione per i dipendenti degli Enti

locali con idoneo sistema di perequazione, delle pensioni in godimento al 31 dicembre 1957.

Nella relazione introduttiva al disegno di legge dal quale è originata la legge in questione è dato rilevare i motivi che hanno indotto il legislatore ad emanare dette norme perequative. Gli stessi motivi che non riteniamo necessario qui ripetere, militano in favore del personale rimasto peraltro escluso dai benefici citati.

Si tratta di dipendenti iscritti a casse di pensione facenti parte degli stessi Istituti di previdenza. Essi hanno sempre goduto dei benefici riconosciuti agli altri pensionati degli Enti locali. Costituiscono inoltre un minor numero di iscritti alla Cassa di previdenza in confronto al maggior numero degli iscritti alla Cassa per le pensioni dei dipendenti degli Enti locali.

In base a tali considerazioni e convinti della necessità di porre termine alle sperequazioni verificatesi con l'entrata in vigore della legge 5 dicembre 1957, proponiamo pertanto la presente proposta di legge, il cui articolo unico intende estendere le disposizioni recentemente promulgate agli iscritti alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Le disposizioni contenute nella legge 5 dicembre 1959, n. 1077, sono estese, con la stessa decorrenza, agli iscritti alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate.